



# **COMUNE DI TAORMINA**

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

## **Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/06/2020**

**Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' DELLE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DI TAORMINA INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI" .**

### **IL COMANDANTE**

#### **Premesso che**

- Il Comune di Taormina, in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 14 comma 1 lettera a) e 211 comma 1 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), che disciplinano precise responsabilità dell'ente proprietario o gestore della strada, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle strade interessate da eventuali incidenti.
- L'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152 del 03/04/2006 - "Codice dell'Ambiente", fra le quali pare opportuno ricordare:
  - l'art. 192 che sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati;
  - l'art. 256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione;
  - l'art. 239 che, in applicazione al principio "chi inquina paga" e in armonia con la legislazione comunitaria introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
- Il D.Lgs n. 285/1992 all'art. 15 lettera f) pone il divieto di "gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- E' intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 211 D.Lgs. 285/1992, di

affidare il servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", nell'ambito del territorio comunale di Taormina, a qualificato operatore economico che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità efficienza e senza costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino;

- Il Parere AVPC n. 25/012 del 20/12/2012 così recita: "L'art. 3 comma 12, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione. Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato".
- Continua l'ANAC nel parere medesimo : " Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) ... sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett a) del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione". Con l'affidamento a Società esterna "... l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si riva"
- L'ente proprietario della strada risulta responsabile per danni causati dalle cose che ha in custodia, ai sensi dell'art. 2051 del codice Civile;
- La Pubblica Amministrazione è chiamata a rispondere per il caso in cui la presenza di olio o altro materiale sulla sede stradale conseguente a collisioni verificatesi, causi danni a veicoli o motoveicoli procedenti su strade di proprietà
- Nei casi sopra rappresentati possa configurarsi una ipotesi di insidia o trabocchetto per gli utenti della strada;

Considerata la necessità di assicurare un tempestivo intervento sulla sede stradale da parte di ditte specializzate anche allo smaltimento del materiale presente sulla sede stradale in seguito a sinistri.

Ritenuto che questa Amministrazione intende avviare la richiesta di manifestazione di interesse relativa alla partecipazione a eventuale procedura per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle strade ricadenti sul territorio di Taormina interessate da incidenti stradali.

Visto il Dlgs. 50/2016 e s. m.i.

Visto il D.Lgs. 267/00.

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto l'Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia.

Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione .

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

Avviare l'indagine di mercato/manifestazione di interesse propedeutica all'eventuale espletamento di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle strade ricadenti sul territorio di Taormina interessate da incidenti stradali.

Stabilire che le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno pervenire con le modalità indicate nell'apposito avviso entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente.

Pubblicare la presente determinazione unitamente all'avviso di manifestazione di interesse sul sito dell'Ente per almeno 15 giorni. Si procederà successivamente all'invio di lettera di invito agli operatori economici partecipanti alla procedura esplorativa (anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse) che potranno formulare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite p.e.c.

Dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura di documento relativo ad una procedura di gara, ma ha scopo esclusivamente esplorativo non è vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Dare atto che gli elementi e le indicazioni che emergeranno dalle manifestazioni di interesse presentate saranno valutati dal responsabile del procedimento, che potrà di conseguenza stabilire se dare corso o meno al procedimento stesso, riservandosi di predisporre una eventuale successiva procedura di affidamento.

Dare atto che la presente determinazione non comporta i riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria in base al combinato disposto degli artt. 183 c. 7 e 147 bis TUEL.

Di avere acquisito il seguente CIG Z222D69AF3

La presente determinazione sarà pubblica all'albo Pretorio dell'Ente, secondo le modalità di legge vigenti.

Taormina, 23 giugno 2020

Il comandante  
Dr. Agostino Pappalardo

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(PAPPALARDO AGOSTINO)**  
**con firma digitale**